



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20.12.2006

e modificato con atto n. 77 del 19.12.2013

Art. 1 - Definizione

Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini anziani - teso a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale - l'Amministrazione Comunale di Agrate Brianza destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a favore di cittadini residenti sul proprio territorio. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

Art. 2 – Requisiti per l'assegnazione

Per l'assegnazione degli orti, i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Essere pensionato/a o persona non titolare di pensione (casalinga, disoccupato) di età non inferiore a 60 anni sia per gli uomini che per le donne;
 - Essere residente sul territorio di Agrate Brianza;
 - Il reddito del richiedente non sarà considerato elemento discriminante per l'assegnazione dell'orto.
- Non potranno essere assegnati orti comunali a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio di Agrate Brianza e/o nei comuni limitrofi.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

L'assegnazione degli orti avverrà tramite pubblico sorteggio tra coloro che avranno presentato domanda entro la scadenza prevista e saranno in possesso dei requisiti per l'assegnazione, partendo dal lotto nr. 1 sino ad esaurimento degli appezzamenti.

In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, sino al suo esaurimento. La graduatoria di assegnazione sarà valida per 8 (otto anni). Tale scadenza sarà anticipata qualora sia esaurita la graduatoria.

La nuova graduatoria sarà formata con le domande in giacenza. Le domande, se in possesso dei requisiti, verranno inserite in graduatoria in ordine di consegna al Comune. Ogni graduatoria rimane valida sino ad esaurimento della stessa.

Ogni assegnatario dovrà sottoscrivere apposito modulo di accettazione del regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di destinare uno o più orti per iniziative sociali e/o ecologiche di particolare interesse.

Art. 4 – Titolarità dell'assegnazione

L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare. Questi non può cederlo, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente con continuità. L'eventuale aiuto da parte di familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto. Per nucleo familiare si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela e con stato di famiglia separato.

Nel caso in cui l'assegnatario non sia mai più in grado di coltivare l'orto, gli è fatto obbligo di darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza; l'orto verrà riassegnato ad altro richiedente in base alla graduatoria formata al momento del sorteggio e alle domande in giacenza.

In caso di decesso dell'assegnatario o in caso di sua impossibilità a proseguire la coltivazione dell'orto, la titolarità dell'assegnazione può passare al coniuge o al convivente more uxorio, purché lo stesso ne faccia richiesta entro sei mesi, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e dichiari di coltivarlo personalmente.

La nuova titolarità decorrerà dal momento della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti del richiedente, e durerà fino alla scadenza contrattuale prevista per il precedente assegnatario dello stesso nucleo familiare.

In caso di rinuncia o revoca della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario che subentra nell'orto.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

La concessione dell'orto avrà una durata di anni 8 (otto) a partire dalla data di assegnazione dello stesso ed alla scadenza, nel caso in cui il numero dei lotti sia inferiore al numero dei richiedenti, questi verranno risorteggiati fra tutti coloro che avranno presentato nuova domanda e fra le domande in giacenza. Nel caso in cui il sorteggio favorisca il precedente assegnatario, verrà garantito l'uso del medesimo lotto.

La scadenza degli 8 (otto) anni si intende valida per tutti, anche per coloro che hanno ricevuto in assegnazione un orto durante tale periodo, e quindi per una durata complessiva più breve.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti realizzati e le colture seminate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 6 – Uso dell'assegnazione

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. L'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti orticoli per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 7 – Decadenza dell'assegnazione

Sono motivo di decadenza dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

- a) Rinuncia da parte dell'assegnatario
- b) Decesso dell'assegnatario
- c) Cambio di residenza
- d) Ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 10.
- e) Cessione a terzi della coltivazione
- f) Mancato pagamento del canone e della quota-parte di consumo acqua, di cui all'art. 11, entro il primo trimestre di ogni anno, dietro sollecito scritto.

Ogni motivo di decadenza dell'assegnazione dovrà essere tempestivamente comunicato dall'interessato all'Amministrazione comunale nei casi a), b), c); dall'Amministrazione comunale all'interessato nei casi d), e), f).

L'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

Art. 8 – Assemblea

Gli assegnatari degli orti si riuniscono in assemblea.

L'assemblea viene convocata con invito scritto dal presidente della commissione di gestione, che la presiede, almeno una volta all'anno. In assenza del presidente, tali funzioni vengono svolte dal vicepresidente. E' ritenuta valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli assegnatari ed in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti. L'assemblea deciderà caso per caso se il voto debba essere palese o segreto.

L'assemblea ha le seguenti funzioni:

1. programmare ed organizzare la manutenzione degli spazi comuni
2. discutere e proporre modifiche ed integrazioni al presente regolamento
3. collaborare con la Commissione di gestione per il buon funzionamento degli orti
4. eleggere almeno cinque rappresentanti nella Commissione di gestione. I tre eletti che avranno ricevuto più voti entreranno a far parte della commissione orti, gli altri costituiranno un elenco di riserva cui attingere, in ordine ai voti ottenuti, in caso di sostituzione di uno dei 3 componenti la commissione rappresentanti degli assegnatari. La designazione dei candidati avviene su candidatura degli interessati.

Art. 9 – Commissione di gestione orti comunali

E' istituita la "Commissione di gestione orti comunali", che verrà nominata con successivo atto di Giunta Comunale. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e in orario d'ufficio per permettere la partecipazione al personale comunale.

La Commissione di gestione ha durata biennale; i suoi membri sono rieleggibili e permangono comunque in carica fino all'elezione dei successori.

Tale Commissione è composta da:

- Un rappresentante del Comune designato dalla Giunta Comunale, con compiti amministrativi;
- Tre rappresentanti degli assegnatari degli orti

Ravvisata una particolare necessità relativa alla gestione degli orti, è facoltà dei componenti della commissione invitare alle riunioni della commissione e/o all'assemblea generale – a titolo non oneroso e senza diritto di voto – un esperto di agraria e/o un dipendente dell'ufficio tecnico comunale.

I 3 membri degli assegnatari degli orti definiranno chi, tra loro, ricoprirà la carica di Presidente, Vice-Presidente e Segretario.

In caso di dimissioni di uno dei componenti della commissione, subentrerà il primo dei non eletti dall'assemblea (art. 8, comma 4)

Compiti della Commissione di gestione orti comunali sono:

- Convocare l'assemblea degli assegnatari almeno una volta all'anno
- Valutare le domande secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento
- Accertare nel più breve tempo possibile la decadenza del diritto di assegnazione, ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento, e proporre all'Amministrazione Comunale di riassegnare gli appezzamenti resisi liberi
- Formulare proposte e suggerimenti per la gestione degli spazi e delle strutture comuni

- Vigilare sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento
- Contestare per iscritto all'assegnatario il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 10
- Segnalare immediatamente, per iscritto, mediante modulo segnalazione ufficio URP, all'amministrazione comunale qualsiasi uso scorretto del territorio ortivo che comporti pericolo per i singoli o per la popolazione in genere
- Dirimere le controversie tra gli assegnatari
- Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali nuove esigenze gestionali
- Proporre all'Amministrazione Comunale modifiche ed integrazioni al presente regolamento
- Segnalare all'Amministrazione Comunale le esigenze di manutenzione straordinaria
- I rappresentanti degli assegnatari degli orti perdono tale carica, oltre che per volontarie dimissioni dall'incarico, anche in caso di perdita della titolarità dell'assegnazione di cui all'art. 7 del presente regolamento

Solo i membri della Commissione di gestione possono interloquire con gli Uffici del Comune per i problemi di gestione degli orti comunali.

Art. 10 – Obblighi e divieti

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

- Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- È fatto divieto di costruzione abusiva di capanni e similari;
- Non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che allo scadere del contratto dovrà essere restituito nello stato originario;
- Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- Non danneggiare in alcun modo altri orti;
- Non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- Non accedere alla zona orti con bici e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- Non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- È vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; nelle aree comuni, i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. Sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo;
- E' vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- E' vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- E' vietata la coltivazione di piante frutticole, della vite, e comunque di piante arboree ad alto fusto;
- Non recare disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- Le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 80 cm.; Le coperture antigrandine non devono superare la rete di recinzione esterna, devono essere bene tese, di colore verde, uniformi tra di loro e non devono arrecare danno ai vicini;
- Garantire ai funzionari del Comune ed ai membri della Commissione di gestione l'accesso per eventuali ispezioni;
- E' vietato utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'art.1 del presente regolamento.

In caso di inadempienza, la Commissione di gestione provvederà alla revoca motivata della concessione.

Art. 11 – Canoni e partecipazione alle spese

L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone annuo il cui importo, per ciascun anno di durata della concessione, viene fissato con provvedimento della Giunta Comunale.

Tale versamento avverrà tramite bollettino di c.c. postale oppure direttamente all'Ufficio URP del Comune con le seguenti modalità:

- Versamento canone per il 1° anno: all'atto della stipula del contratto
- Versamento canone per gli anni successivi: ogni anno entro il primo trimestre dell'anno stesso
- Nel caso in cui l'assegnazione dell'orto comunale avvenga nel 1° semestre dell'anno, l'assegnatario pagherà per intero il canone di concessione; nel caso in cui l'assegnazione avverrà dopo il 1/7, pagherà il 50% del canone;
- Il costo per il consumo di acqua, rilevato dal contatore, verrà annualmente suddiviso in parti uguali tra tutti gli assegnatari. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bollettino di c.c. postale oppure direttamente all'URP, unitamente al canone da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno. Anche per il consumo dell'acqua, in caso in cui l'assegnazione avvenga dopo il 1/7, l'assegnatario è tenuto al pagamento del 50% dei consumi.
- Verrà definito annualmente dalla Giunta Comunale il costo di compartecipazione per gli impianti igienici fissi (ove si rendesse necessario)

Art. 12 – Coltivazione biologica

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente.

L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Prima della sottoscrizione dell'apposito modulo di accettazione del regolamento verrà fornita idonea documentazione rispetto alle modalità di realizzazione della coltivazione biologica.

Art. 13 – Rifiuti

I rifiuti di tipo organico derivanti dalla coltivazione degli orti dovranno essere gettati nell'apposito cassonetto ubicato nell'area comune di pertinenza degli orti. Per questo genere di rifiuto è ammesso il suo riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno. Il compostaggio dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando appositi contenitori; è vietato scavare buche o creare cumuli di scarti vegetali, o di qualsiasi altro genere di materiale o rifiuto, sul terreno.

La turnazione relativa alla rimozione dei rifiuti all'esterno degli orti verrà stabilita annualmente.

Nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti vegetali, posti all'interno dell'area comune di pertinenza degli orti, potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti negli orti stessi.

E' severamente vietato depositare rifiuti all'esterno dei cassonetti.

I rifiuti di tipo ingombrante dovranno essere conferiti all'isola ecologica negli orari di apertura.

Art. 14 – Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione o vertenza tra gli assegnatari verrà esaminata dalla Commissione di cui all'art. 9 con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 15 – Disposizioni finali

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

La Giunta comunale può disporre, con atto unilaterale, la soppressione o la revoca di alcuni o di tutti gli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore all'esecutività della relativa deliberazione consigliare e non hanno effetto retroattivo